



sogei

CONTRATTO PER LO SVILUPPO, LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA

TRA

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

E

SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia), con sede in Roma, via Sicilia, 162c, C.F. 97828370581, in persona del suo legale rappresentante Dott. Paolo Esposito nato a Chieti in data 01/04/1966, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede dell’Agenzia, in Via Sicilia n. 162c – ROMA;

E

la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor Andrea Quacivi, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021.

CONCORDATO CHE

a) salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nel presente Contratto il significato in appresso indicato:

- *Agenzia o ACT*: indica l’Agenzia per la Coesione Territoriale come in epigrafe;
- *Atto*: indica il presente Contratto e i suoi allegati;
- *AgID*: Agenzia per l’Italia Digitale;
- *CAD*: Codice Amministrazione Digitale;
- *Codice etico*: il documento della SOGEI, pubblicato sul sito web della stessa, e dell’Agenzia recante il complesso dei principi e dei valori che le Parti assumono nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- *Consip*: Concessionaria di Servizi Informativi Pubblici - Società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- *Livelli di servizio*: i livelli di performance e di qualità previsti per l’erogazione dei Servizi;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, l’Agenzia per la Coesione Territoriale o SOGEI;
- *Parti*: Agenzia per la Coesione Territoriale e SOGEI, sottoscrittori del presente Atto;

- *Piano/i Operativo/i*: il/i documento/i redatto/i dalla Sogei che, sulla base delle esigenze espresse dall’Agenzia, individua/no gli obiettivi annuali e le attività da svolgere per ACT;
- *Prodotti/Servizi Specifici*: i prodotti/servizi, di cui all’articolo 10, definiti attraverso l’aggregazione di Servizi secondo i criteri di cui all’Allegato B, denominato “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”, paragrafo 2.1 al presente Atto;
- *Rapporto Periodico*: il rapporto redatto dalla Sogei sullo stato di avanzamento del *Piano Operativo*;
- *Servizi*: i servizi erogati da Sogei come definiti nell’Allegato A al presente Atto, denominato “Descrizione servizi, livelli di servizio e corrispettivi”;
- *Servizi di base*: i servizi erogati da Sogei di cui agli articoli 8 e 9 che per loro natura, ovvero per le modalità di realizzazione/erogazione, sono individuati per unità di prodotto;
- *Sistema Informativo*: sistema informativo dell’ACT;
- *Società/Sogei*: SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. come in epigrafe.

PREMESSO CHE

- a) il d.l. 18 maggio 2006, n. 181 ha stabilito il trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di programmazione economica e finanziaria, di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale ad eccezione delle funzioni di programmazione economica e finanziaria assicurate dal CIPE; pertanto il DPS è stato incorporato nel MI.S.E.;
- b) il D.P.C.M. 28 giugno 2007, recante norme per la ricognizione delle strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 10, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l’art. 5, commi 2 e 3, che prevedono che, sulla base di accordi a titolo gratuito, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire la continuità del funzionamento degli assetti e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite, possa continuare ad avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- c) in coerenza con tale impianto normativo nel dicembre 2007 viene stipulato l'accordo tra il DPS e il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi vari (DAG) per conto del M.E.F., finalizzato a garantire continuità di funzionamento alle strutture trasferite, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012;
- d) con d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 legge. n. 135/2012, il ramo informatico di Consip S.p.A. preposto all'espletamento delle attività informatiche, viene incorporato nella Società; in particolare l'art. 4 stabilisce che *"le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero e che all'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- e) per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, la Società si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- f) con nota n. 23567 dell'11 dicembre 2012 il DAG fa presente la possibilità di assicurare fino al 30 giugno 2013 la proroga dell'accordo stipulato con il DPS in funzione delle evoluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative dei propri sistemi informativi nonché, alla scadenza della proroga, quella di stipulare eventuale apposita Convenzione per continuare ad avvalersi della *partnership* con Consip;
- g) con nota n. 1127 del 25 gennaio 2013, il DPS, a fronte di un'effettiva separazione dei sistemi, realizzata anche tramite il riuso degli applicativi MEF, richiede al DAG di continuare ad avvalersi di Consip S.p.A. e dei relativi Contratti-quadro stipulati dalla stessa società per conto del MEF;
- h) con nota del 21 febbraio 2013 n. 3092, il D.A.G. sottopone la questione al Dipartimento

del Tesoro (nel seguito D.T.) quale azionista di maggioranza della società Consip S.p.A., completamente posseduta dal Tesoro, per definire forme di collaborazione, e con nota del 27 febbraio 2013 n. 2575 il DPS richiede di continuare ad utilizzare i servizi erogati da Consip S.p.A. anche dopo il 30 giugno 2013;

- i) in attuazione dell'art.4 del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, in data 12 marzo 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze approva il progetto di scissione del ramo informatico di Consip, con trasferimento di risorse e competenze alla SOGEI con efficacia dal 1 luglio 2013;
- j) con nota n. 5107 del 22 aprile 2013 il Dipartimento del Tesoro identifica la SOGEI quale unica società *in house* del M.E.F. fornitrice di servizi informatici a partire dal secondo semestre 2013;
- k) in data 11 luglio 2013 viene stipulata tra l'allora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello sviluppo economico (D.P.S.) e la SOGEI una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento da parte di SOGEI delle attività informatiche del D.P.S.;
- l) l'art. 10 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale; definendo altresì il trasferimento delle competenze in materia di politiche di coesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la Coesione Territoriale; in particolare le competenze ricadenti nell'ambito dell'*information technology* sono state attribuite all'Agenzia;
- m) in data 30 giugno 2016 è stato perfezionato il Primo Atto integrativo alla Convenzione, con il quale si è provveduto a dare attuazione al servizio di *hosting* da parte della Società degli ambienti *mainframe* dell'Agenzia, subentrata al D.P.S.;
- n) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Convenzione, le Parti hanno avviato da settembre 2016 il procedimento volto all'eventuale rinnovo della Convenzione, il cui termine di scadenza era fissato al 31 dicembre 2016;
- o) con legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243 è stato introdotto l'articolo 7ter, che, al fine di rafforzare l'attuazione della

programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, riconosce all'*Agenzia* la possibilità di stipulare apposite convenzioni con società *in house* delle amministrazioni dello Stato;

p) nelle more delle verifiche necessarie alla eventuale definizione del nuovo Atto, al fine di evitare soluzioni di continuità e in attesa della conclusione del predetto iter sono stati stipulati i seguenti atti integrativi:

i. il secondo Atto Integrativo stipulato il 01 febbraio 2017 nel quale veniva indicata la data del 30 giugno 2017 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali; la data di scadenza dell'Atto Integrativo è stata ulteriormente prorogata al 31 ottobre 2017 con nota del 14 luglio 2017;

ii. il terzo Atto Integrativo stipulato il 02 novembre 2017 nel quale veniva indicata la data del 31 dicembre 2018 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;

iii. il quarto Atto Integrativo stipulato il 31 dicembre 2018 nel quale veniva indicata la data del 31 marzo 2019 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;

iv. il quinto Atto Integrativo stipulato il 1 aprile 2019 nel quale viene indicata la data del 31 marzo 2022 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;

q) con nota prot. 10058 del 25/03/2022 successivamente rettificata con nota prot. 11204 del 6/04/2022 inviate alla Società, l'*Agenzia* ha richiesto, nelle more della sottoscrizione del presente Contratto, di dare anticipata esecuzione alle attività per l'anno 2022 sulla base delle direttive fornite dall'*Agenzia* stessa.

VISTI

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che attribuisce all'*Agenzia* per l'Italia Digitale (AgID) la responsabilità dei pareri sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi

- all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e, in particolare, dei pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (UE);
 - il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e successive disposizioni attuative;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto della SOGEI che ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;
- ai sensi dell'articolo 26 dello statuto della SOGEI, l'esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze;
- con nota del 01/04/2022, prot. n. 10660, la Società ha provveduto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, a trasmettere lo schema del presente Atto per il vaglio statutariamente previsto sia da parte del Dipartimento delle Finanze, in qualità di soggetto che esercita il controllo analogo, sia da parte del Dipartimento del Tesoro, quale soggetto che esercita i poteri dell'azionista, per la verifica dei profili economici e finanziari;
- con nota dell'05/04/2022, prot. MEF-DF n. 16926, il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte della Società del presente Atto;
- con nota del 13/05/2022, prot. DT n. 16126, il Dipartimento del Tesoro, ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte della Società del presente Atto.

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente *Atto*,

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e durata

1. Il presente *Atto* regola i rapporti tra l'*Agenzia* e la *Società* per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del Sistema Informativo.
2. Il presente *Atto*, ha validità dal 1 aprile 2022, a seguito della richiesta di anticipata esecuzione di cui alla lettera q) della premessa, sino al 30 giugno 2023, salva eventuale successiva proroga, previo accordo scritto tra le Parti e fermi restando gli adempimenti statutari di Sogei.
3. Il presente *Atto* esplicherà la sua efficacia solo a seguito della formale approvazione della stessa, nelle forme di legge, da parte dei competenti Organi di Controllo.

Articolo 2

Ruoli e responsabilità dell'*Agenzia*

1. L'*Agenzia* esprime le esigenze di sviluppo, gli obiettivi generali ed operativi in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con i propri piani pluriennali, con il CAD e con le direttive e i regolamenti europei sull'innovazione digitale. Nello specifico l'*Agenzia* svolge le seguenti attività:
 - a) elabora di concerto con la *Società* ed approva i *Piani Operativi* di cui al successivo articolo 4;
 - b) esprime i requisiti per lo sviluppo e l'adeguamento del Sistema Informativo, nell'ottica di assicurare il continuo allineamento del sistema agli obiettivi strategici e l'efficace supporto alle funzioni istituzionali di ACT;
 - c) individua i *Servizi* di cui intende avvalersi nell'ambito del portfolio offerto da Sogei, di cui all'Allegato A al presente *Atto*;
 - d) concorre a definire i *livelli di servizio* attesi per specifici Servizi ICT, fermi restando i livelli di servizio di cui all'Allegato A al presente *Atto*;
 - e) monitora l'esecuzione delle attività di cui al presente *Atto* e l'andamento dei *Livelli di servizio*;
 - f) approva le rendicontazioni contabili ed i rapporti periodici presentati dalla *Società*;

Articolo 3

Ruoli e responsabilità di Sogei

1. La *Società*, nel rispetto dei *Piani Operativi*, provvede alla gestione e sviluppo del *Sistema informativo* effettuando sotto la propria responsabilità le relative scelte tecniche, in coerenza con i requisiti definiti di comune accordo con l'*Agenzia*. In particolare, provvede a:

- a) garantire la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione, la manutenzione e l'esercizio della Piattaforma di Monitoraggio, nel rispetto dei piani pluriennali dell'*Agenzia*, assicurando i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni;
- b) progettare e sviluppare i servizi ICT come definitivo al successivo articolo 6;
- c) erogare servizi di Supporto e Governance come definitivo al successivo articolo 7;
- d) erogare i *Servizi di base*, di cui ai successivi articoli 8 e 9;
- e) erogare i *Prodotti/Servizi Specifici* di cui al successivo articolo 10;
- f) curare l'acquisizione di beni e servizi, come meglio specificato al successivo articolo 11;
- g) garantire tutto quanto necessario, per quanto di competenza, per l'attuazione dell'oggetto del presente *Atto*.

Per l'esecuzione delle attività previste dal presente *Atto*, la *Società* potrà avvalersi, ove necessario, del supporto di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 4

Pianificazione

1. Le attività oggetto della presente *Atto* sono condotte nel rispetto degli obiettivi definiti nei *Piani Operativi*.

2. I *Piani Operativi*, di cui agli allegati C e D al presente *Atto*, redatti secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'Allegato B, individuano, per ogni anno di riferimento, i progetti da realizzare, i servizi da erogare e ogni altra attività connessa, in coerenza con quanto previsto dal presente *Atto*, con indicazione delle relative quantificazioni economiche. In apposita tabella riepilogativa, sarà riportata la quantificazione complessiva del massimale dei costi annuali, ivi compresi quelli forfettari.

3. I *Piani Operativi* possono essere oggetto di rimodulazione a cura dell'*Agenzia*, per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. A seguito di ciascuna variazione la *Società* proporrà una nuova rimodulazione delle attività che sarà sottoposta ad approvazione da parte di *ACT*.

4. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o integrazione dei *Piani Operativi*, di cui al precedente comma 3, la *Società* provvederà all'erogazione dei *Servizi* previa richiesta scritta dell'*Agenzia*.

5. Le *Parti* si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste ai precedenti commi 3 e 4, si rendesse necessario, nel corso di durata del presente *Atto*, provvedere a variazioni degli importi complessivi annuali previsti nei *Piani Operativi*, ferma restando la necessaria copertura sui pertinenti capitoli di bilancio, dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova Tabella riepilogativa. Non appena possibile, dovrà comunque procedersi ad aggiornare il corrispondente *Piano Operativo*.

6. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui ai precedenti commi 6 e 7 rendessero necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al successivo articolo 5, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente *Atto*, fermo restando la necessaria copertura sui pertinenti capitoli di bilancio, e la registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

7. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione dei *Piani Operativi* e per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati è demandata alla *Società*, fermo restando che le scelte strategiche e tecniche riguardanti progetti che abbiano particolare rilevanza di natura economica e/o organizzativa, saranno comunque concordate con l'*Agenzia*.

Articolo 5

Tipologie di Servizi e Massimale

1. L'attuazione del presente *Atto* si esplica attraverso l'erogazione dei *Servizi*, di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, individuati nei *Piani operativi* di cui all'articolo 4, erogati come definito nell'Allegato A al presente *Atto*, e la realizzazione delle attività da parte della *Società*.

2. Per l'attuazione del presente *Atto* è stabilito un importo massimo complessivo, per tutta la durata dello stesso, di € 9.157.305,24 (novemilionicentocinquantasettemilatrecentocinque/24) esclusa l'IVA, di cui € 5.105.845,87 esclusa IVA, di competenza 2022 ed € 4.051.459,37 esclusa IVA, di competenza 2023.

3. Resta ferma comunque la possibilità, a fronte di eventuali evoluzioni tecnologiche e/o nuove esigenze, di definire l'adozione di nuovi Servizi di base in aggiunta a quelli di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Articolo 6

Servizi di Progettazione e sviluppo di servizi ICT

1. Il servizio di “Progettazione e sviluppo di servizi ICT”, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell’Allegato A al presente *Atto*, include la definizione, lo sviluppo e l’evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze dell’*Agenzia* attraverso:

- a) la realizzazione ed evoluzione di applicazioni software;
- b) la realizzazione ed evoluzione di soluzioni basate su parametrizzazione e personalizzazione di pacchetti software acquistati sul mercato.

2. Nel caso in cui l’esigenza di business si possa soddisfare mediante prodotti reperibili sul mercato, *Sogei* provvede a soddisfare il fabbisogno prioritariamente, e nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’acquisizione del prodotto di mercato, apportandovi, laddove richiesto, gli occorrenti adeguamenti volti a soddisfare pienamente le esigenze espresse dall’ *Agenzia*.

3. Nella realizzazione di nuovo software, la *Società* si impegna ad attenersi alle norme, alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La *Società* adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni (security & privacy by design).

4. La *Società* si impegna, a richiesta dell’*Agenzia*, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie applicabili, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell’ambito del *Sistema Informativo*, a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo tra le *Parti*.

5. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software realizzate, la *Società* si impegna a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software medesime.

6. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 5, gli interventi volti a rimuovere dal software, di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), i malfunzionamenti eventualmente verificatisi, saranno remunerati secondo le metriche di cui all'Allegato A al presente *Atto*, paragrafo 5.1.1.

7. I flussi di comunicazione fra la *Società* e l'*Agenzia* sono definiti nell'ambito dell'Allegato E denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional" al presente *Atto*.

Articolo 7

Servizi di Supporto e Governance

1. I servizi di "Supporto e Governance" sono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa, nonché nell'ambito dell'iter di acquisizione di beni e/o servizi.

2. I servizi di cui al comma 1, i cui ambiti di applicazione, la descrizione di dettaglio ed i relativi corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto* alla sezione "Servizi Professional e accessori", sono erogati secondo la seguente articolazione:

- a) Servizio di Coordinamento;
- b) Servizio Specialistico;
- c) Servizio Operativo.

3. I flussi di comunicazione fra la *Società* e l'*Agenzia*, sono definiti nell'ambito dell'Allegato E al presente *Atto*.

Articolo 8

Servizi di base di conduzione

1. La *Società* realizzerà/erogherà i Servizi di base di conduzione – volti ad assicurare la gestione del *Sistema informativo* – le cui descrizioni, livelli di servizio e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto* alla Sezione "Servizi di base di conduzione".

2. I *Servizi di base* di cui al precedente comma 1 sono comprensivi di beni e servizi, che la *Società* acquisterà a propria cura e spese, occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

Articolo 9

Servizi di base diversi da quelli di conduzione

1. La *Società* realizzerà/erogherà i *Servizi di base*, diversi da quelli di conduzione di cui al precedente

articolo 8, le cui descrizioni, livelli di servizio e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto* alla Sezione "Servizi di base diversi da quelli di conduzione".

2. I *Servizi di base* di cui al precedente comma 1 sono comprensivi dei beni e servizi - che la *Società* acquista a propria cura e spese - occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

Articolo 10

Prodotti/Servizi Specifici

1. La *Società* realizzerà/erogherà i *Prodotti/Servizi Specifici*, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'Allegato B al presente *Atto* e indicati nei *Piani Operativi*.

2. I *Prodotti/Servizi Specifici* di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base di quanto definito nei *Piani Operativi*.

Articolo 11

Beni e servizi da acquisire

1. La *Società* provvede ad acquisire i beni ed i servizi strumentali alla realizzazione delle attività e all'erogazione dei servizi di cui al presente *Atto* individuati nei *Piani Operativi*, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto dell'*Agenzia*, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le acquisizioni di beni e servizi.

2. Nell'ipotesi in cui la *Società*, in relazione a quanto previsto e autorizzato dall'*Agenzia* in ciascun *Piano operativo*, dovesse provvedere ad acquisire, in nome proprio e per conto dell'*Agenzia*, beni o servizi attraverso la *Consip*, in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 4, comma 3 ter del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i relativi costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di *Consip*, quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, saranno riconosciuti dall'*Agenzia* nell'ambito dei massimali previsti dallo stesso *Piano Operativo*.

3. La gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti con i fornitori dei beni e dei servizi acquisiti ai sensi del presente articolo è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.

4. La *Società* provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici

livelli di servizio e di penali.

5. La *Società* procederà alla verifica di conformità dei beni e servizi acquisiti.
6. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla *Società* in nome proprio e per conto dell'*Agenzia*, si intendono trasferiti all'*Agenzia* alla data della loro installazione presso i luoghi da questa indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.
7. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante dell'*Agenzia*.
8. L'*Agenzia*, in relazione ai beni acquisiti dalla *Società* in nome proprio e per conto dell'*Agenzia* stessa, riconosce alla *Sogei* esclusivamente gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, oltre agli eventuali importi corrisposti dalla stessa *Sogei* a *Consip* quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, come evidenziato al precedente comma 2, nei limiti del massimale previsto dall'articolo 5.

Articolo 12

Prestazioni esterne

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nel presente *Atto*, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà altresì avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 7, remunerate secondo la metrica tempo e spesa, l'*Agenzia* riconoscerà alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali, intesi come massimali, previsti per le suddette voci nei *Piani Operativi*.

Articolo 13

Livelli di servizio e penali

1. I *Livelli di servizio* che la *Società* dovrà assicurare e le eventuali penali dovute sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei *Piani Operativi* relativamente ai *Prodotti/Servizi Specifici* di cui al precedente articolo 10.
2. Tutte le penali previste dal presente *Atto* potranno essere applicate previa contestazione scritta

dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società*, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.

3. L'*Agenzia*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle deduzioni.

4. La *Società* provvederà a riconoscere all'*Agenzia* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni dell'*Agenzia*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 24 entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal pagamento stesso.

5. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da causa di forza maggiore, o per motivi comunque non imputabili alla *Società*, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dall'*Agenzia* nei confronti della *Società* stessa.

Articolo 14

Rendicontazione

1. La *Società* darà conto all'*Agenzia* delle attività svolte in attuazione del presente *Atto* mediante apposita rendicontazione avente cadenza quadrimestrale, redatta secondo quanto definito all'Allegato B paragrafo 4 al presente *Atto*.

2. Ad integrazione dei documenti di rendicontazione di cui al precedente comma 1, la *Società* renderà, ogni quadrimestre o, su richiesta dell'*Agenzia* con maggior frequenza da concordare tra le *Parti*, un prospetto analitico sullo stato di avanzamento economico-funzionale, strutturato secondo quanto indicato all'Allegato B paragrafo 3 al presente *Atto*.

3. Quanto previsto al precedente comma 2 ed adeguata reportistica relativa al monitoraggio di Livelli di servizio e penali di cui al precedente articolo 13, saranno resi disponibili all'*Agenzia* in apposito sistema di condivisione concordato fra le *Parti*

4. I documenti di rendicontazione contabile di cui al comma 1 verranno messi a disposizione, per l'approvazione dell'*Agenzia*, entro 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla fine del quadrimestre di riferimento, fermo restando che la rendicontazione relativa all'ultimo quadrimestre

dell'anno verrà inviata entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal termine del quadrimestre stesso.

5. Entro il termine previsto per la disponibilità della rendicontazione relativa all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, la *Sogei* provvederà a mettere a disposizione il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento in nome proprio e per conto dell'*Agenzia*, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della *Società*.

6. L'*Agenzia* concluderà la verifica di ciascun Rapporto Periodico entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso da parte della *Società*. Trascorso tale termine, in assenza di specifico riscontro da parte dell'*Agenzia*, la *Società* potrà provvedere ad emettere le fatture relative ai corrispettivi previsti per le attività indicate nel Rapporto Periodico.

7. Resta inteso che, decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di approvazione della rendicontazione relativa all'ultimo quadrimestre di ciascun anno, la *Società* resterà esonerata dalle penali di cui al precedente articolo 13, relative all'anno di riferimento e non contestate in precedenza.

Articolo 15

Fatturazione e Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dall'*Agenzia* quale corrispettivo per le attività svolte e i servizi erogati dalla *Società* in coerenza con i *Piani Operativi*, dietro presentazione di fatture elettroniche emesse dalla *Società* a fronte delle rendicontazioni di spesa approvate dall'*Agenzia*, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 14.

2. Le fatture elettroniche verranno emesse dalla *Società* a seguito di approvazione delle rendicontazioni quadrimestrali di cui all'art. 14 o per decorrenza termini, e saranno liquidate dall'*Agenzia* nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi dal loro ricevimento sul sistema informatico messo a disposizione delle PP.AA., mediante pagamento in favore dei conti correnti dedicati, indicati preliminarmente dalla stessa *Società*.

3. L'*Agenzia* effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica – contenente il riferimento al codice IPA – Codice Univoco Ufficio UFQS8Y – mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT26J0623003205000040677976, intestato alla SOGEI e che la stessa *Società* dichiara, nella persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza, essere dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. La documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della Società e tenute a disposizione dell'*Agenzia* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

5. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente *Atto*, l'*Agenzia* potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Società. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente *Atto* non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'*Agenzia* ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, a parere dell'*Agenzia*, l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 16

Codice etico

1. Ciascuna parte si impegna a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati al presente *Atto*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti Codici, ciascuna Parte sarà libera di valutare la risoluzione del presente *Atto*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 17

Impegni della Società

1. L'*Agenzia* avrà facoltà di accesso ai locali della Società per l'eventuale controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione.
2. La Società garantisce, con le modalità che saranno concordate tra le Parti, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La Società, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente *Atto*, conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all'erogazione dei Servizi previsti dal presente *Atto*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel *Codice etico*.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del *Codice etico* che saranno attuati nel corso di vigenza del presente *Atto*, la Società si impegna a rendere costantemente consultabile tale Codice sul proprio sito web.

5. La *Società* resta impegnata, anche successivamente alla verifica di conformità, a prestare, senza alcun addebito per l'*Agenzia*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori addebitabili alla *Sogei* durante l'esercizio delle applicazioni stesse in relazione alle scelte tecniche effettuate.

6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia e in aderenza alle direttive impartite dall'*Agenzia*.

Articolo 18

Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente Atto sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.
2. Le Parti potranno convenire di modificare in aumento o diminuzione la parte economica del presente Atto nel corso dell'esecuzione dello stesso, sulla base della disponibilità di fondi di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa. In caso di incremento della dotazione finanziaria assegnata all'Atto, i relativi atti saranno trasmessi ai competenti Organi di controllo per il seguito di competenza e le modifiche ivi previste produrranno effetti solamente a seguito dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso.

Articolo 19

Brevetti e diritti d'autore

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità di *ACT* nel caso la *Società* usi, per l'esecuzione del presente Atto, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La *Società*, conseguentemente, manleva e tiene indenne l'*Agenzia* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

Articolo 20

Proprietà dei risultati e diritti di utilizzazione

1. Le applicazioni software realizzate in esecuzione del presente Atto, fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui all'articolo 20, sono di proprietà dell'*Agenzia*.
2. In relazione a specifiche esigenze, l'*Agenzia* potrà autorizzare la *Società* a commercializzare le

applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi la Società riconoscerà alla predetta Agenzia “royalties” il cui ammontare sarà di volta in volta determinato, secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.

Articolo 21

Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale a cui ricorrerà la *Società* ne venga a vario titolo a conoscenza nell’attuazione del presente *Atto*, sono riservati. In tal senso, la *Società* si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione e attuazione delle attività disciplinate dal presente *Atto*, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e il segreto di tutte le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente punto del presente articolo che *Sogei* è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da Autorità competenti e/o per ordine di Autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Articolo 22

Sicurezza del sistema

1. Attesa la specificità dei dati contenuti e la loro rilevanza per il Paese, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del *Sistema Informativo*.
2. La *Società* in materia di sicurezza cibernetica opera con il proprio CERT.
3. A tale scopo la *Società* dovrà operare attraverso l’adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
4. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata in particolar modo riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l’espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
5. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l’*Agenzia* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza,

nonché nel caso di malfunzionamenti del *Sistema Informativo* non imputabili ad *ACT* stessa o a cause di forza maggiore e quindi riconducibili alla *Società*.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità, correttezza, trasparenza e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle *Parti* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. L'*Agenzia* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula del presente *Atto*, per l'adempimento degli obblighi legali e amministrativi ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'*Agenzia* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto ed acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'*Agenzia*, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. L'*Agenzia*, con la sottoscrizione dell'Allegato F, denominato "Attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", al presente *Atto*, nomina la *Società* Responsabile del trattamento dati ex articolo 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679.
7. La *Società* accetta la nomina di cui al precedente comma e si obbliga, nel trattamento dei dati personali, ad attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relative al registro dei trattamenti del responsabile esterno nonché alla procedura di notifica di violazioni di dati personali

(data breach management) di cui agli articoli 30 e 33 del citato Regolamento, contenuti nel medesimo Allegato F al presente Atto.

8. La Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agazia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nello sviluppo di prodotti o servizi di cui al presente Atto, delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di protezione dei dati personali, non imputabili ad ACT stessa o a cause di forza maggiore e quindi riconducibili alla Società.

Articolo 24

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente o indirettamente connesse al *Atto* stesso, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione della stessa entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente che le *Parti* individuano essere quello di Roma.

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente *Atto*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 25

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all'*Agazia*.

2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e

che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA e soggette al trattamento previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente, al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 26

Valore degli allegati

1. Il presente *Atto* si compone di n. 26 articoli e di n. 6 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Al presente *Atto* vengono allegati i seguenti documenti:

- a) Allegato A - "Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi";
- b) Allegato B - "Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione";
- c) Allegato C - "Piano Operativo 2022";
- d) Allegato D - "Piano Operativo 2023"
- e) Allegato E - "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional";
- f) Allegato F - "Attribuzione del ruolo di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Il presente *Atto* è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n.241 del 7 agosto 1990.

Agenzia per la Coesione Territoriale

Sogei S.p.A.